



REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI MONTALCINO

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2013)

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI MONTALCINO

Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Misura dell'imposta
- Art. 6 Obblighi di dichiarazione
- Art. 7 Versamenti
- Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9 Sanzioni amministrative
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Funzionario responsabile imposta
- Art. 14 Pubblicazione
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 16 Decorrenza applicazione imposta

Art. 1

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
- 2) Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Montalcino disciplinandone l'applicazione.
- 3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2

- 1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Montalcino di cui alla legge regionale in materia di turismo.

Art. 3

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati tutti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Montalcino.

Art. 4

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Montalcino;
 - b) Minori entro il 12 anno di età;

- c) Coloro che risultano portatori di handicap;
 - d) Coloro che pernottano presso strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - e) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e relativo accompagnatore, nella misura di un accompagnatore per paziente;
 - f) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie collocate nel territorio del Comune di Montalcino nella misura di un accompagnatore per paziente;
 - g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (con almeno 25 partecipanti) dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica nella misura di un autista per ogni bus turistico e un accompagnatore per ciascun gruppo da 25 persone;
 - h) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
 - i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- 2) L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero.

Art. 5

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2 e a seconda della durata dei pernottamenti e comunque fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle correnti
- 3) L'imposta di soggiorno sarà applicata nel periodo esclusivamente compreso tra il 1 aprile – 31 ottobre

Art. 6

- 1) Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Montalcino due volte l'anno – entro il 20 luglio per il periodo compreso tra aprile/giugno ed entro il 20 novembre per il periodo luglio/ottobre - il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento .La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale .Potrà essere trasmessa anche con altre modalità definite dall'Amministrazione Comunale o attraverso sistemi informatici appositamente sviluppati dall'Amministrazione Provinciale senza alcun onere finanziario per gli operatori.
- 2) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.Il Comune fornirà inoltre appositi bollettari necessari per la riscossione dell'imposta.

Art. 7

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montalcino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
- 3) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno due volte l'anno, entro il 20 luglio per il periodo compreso tra aprile/giugno ed entro il 20 novembre per il periodo luglio/ottobre nei modi seguenti:
 - a) su apposito conto corrente intestato al Comune di Montalcino
 - b) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata
 - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate

Art. 8

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e l'amministrazione può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti
- b) inviare ai gestori delle strutture questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati
- 2) I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'Articolo 6 comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2., per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 7 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
- 5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art 10

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dell'entrate comunali.

Art. 11

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. Si applicano a tal fine le procedure previste dall'Articolo 19-bis del Regolamento generale delle entrate comunali.

Art 12

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art 13

- 1) La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

- 1) Il regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montalcino e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti, è altresì reso noto mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 15

- 1) per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- 2) Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.

Art 16

- 1) L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del provvedimento regionale, con il quale il Comune di Montalcino sarà inserito nell'elenco delle località turistiche della Toscana.